



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì diciotto del mese di gennaio, alle ore 11.07 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                                    |                       |                             |                  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO .....           | <i>Presidente</i>     | 7) PALAZZO ELENA .....      | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA .....         | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA .....    | “                |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... | <i>Assessore</i>      | 9) RIGHINI GIANCARLO .....  | “                |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE .....     | “                     | 10) RINALDI MANUELA .....   | “                |
| 5) GHERA FABRIZIO .....            | “                     | 11) SCHIBONI GIUSEPPE ..... | “                |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO .....      | “                     |                             |                  |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera e Palazzo.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Rinaldi.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Maselli, Regimenti, Righini e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Schiboni.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

L'Assessore Rinaldi interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

Esce dall'Aula la Vicepresidente Angelilli.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Regimenti.

(O M I S S I S)

**OGGETTO:** Approvazione della nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” che trasferisce all’Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

**VISTA** la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», e successive modifiche;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 concernente “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n.11/2020;

**VISTA** la Legge Regionale del 29.12.2023 n.23 recante “Legge di Stabilità Regionale 2024”;

**VISTA** la Legge Regionale del 29.12.2023 n.24 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 980 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 4 marzo 2021, n. 115 con la quale è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Lazio la Dott.ssa Maria Chiara Coletti, dirigente di ruolo della Giunta regionale del Lazio;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza n. F00002 del 3 giugno 2022 avente ad oggetto “Estensione delle tutele previste dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 179/2017. Aggiornamento della procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti e approvazione del modello di segnalazione”;

**VISTA** la Deliberazione n. 42 del 31 gennaio 2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025;

**VISTA** la “Ricognizione dei processi della Regione Lazio per il triennio 2023-2025” adottata con Determinazioni n. F00002 del 13 aprile 2023, n. F00005 del 1 agosto 2023 e n. F00006 del 2 agosto 2023;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 464 dell’8/08/2023 recante: “Modifica dell’Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2023, n. 42 recante "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" in materia di anticorruzione”;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con le citate Linee guida di cui alla Delibera n. 311/2023, predisporre un nuovo sistema informatico per la ricezione e la gestione delle segnalazioni nonché adeguare la procedura già in essere alle nuove disposizioni del D.lgs. n. 24/2023, che rafforza ed estende la protezione a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione;

**PRESO ATTO** del software libero ed open-source per dialogare con i segnalanti con modalità che garantiscono sicurezza e anonimato, messo a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, a titolo gratuito, dalla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.;

**RITENUTO** che l'adozione di tale piattaforma consente alla Regione Lazio di adeguarsi alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 24/2023 a costo zero;

**DATO ATTO** che con nota n. 1461088 del 15/12/2023 la nuova procedura è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto dalle citate Linee guida ANAC, con invito a formulare eventuali osservazioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione e che entro la scadenza non sono pervenute osservazioni;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate

- di approvare la nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adottare la piattaforma predisposta dalla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Il RPCT provvederà all'adozione degli atti consequenziali e necessari all'attuazione del presente provvedimento ivi compresi quelli necessari alla operatività della piattaforma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

## ALLEGATO A

### Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

#### CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), nel paragrafo dedicato alla Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Com'è noto, l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito l'articolo 54-bis nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 30 novembre 2017 - in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. La ratio di fondo, in linea con la legge 190/2012, è quella di valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione. La disciplina è stata ulteriormente aggiornata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Per l'effetto, è stato abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, a decorrere dal 15 luglio 2023, alle segnalazioni delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica si applicano le disposizioni di cui al d.l. n. 24/2023.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Il segnalante opera quindi nell'interesse della P.A. con intento costruttivo.

Lo scopo principale dell'istituto del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Il whistleblowing è la disciplina volta a incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni al fine di far emergere possibili fenomeni corruttivi e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

#### DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER

Con l'espressione whistleblower ("informatore") si fa riferimento alla persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le persone legittimate a segnalare possono ricorrere al canale interno, al canale esterno, alla divulgazione pubblica, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Questa procedura si focalizza sul canale interno all'Amministrazione; per le altre modalità si rinvia al contenuto del D.lgs. 24/2023 e delle Linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 331/2023.

Già la l. 179/2017, all'art. 54-bis, aveva previsto l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite.

Per l'effetto, la procedura in vigore sino ad oggi è stata rivolta non solo ai dipendenti regionali, compresi i titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con la Giunta regionale, ma anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Tale categoria comprende tutti quei soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo della Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti.

Il nuovo decreto amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sono, pertanto, legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Giunta regionale in qualità di:

- **dipendenti e dirigenti** con contratto di lavoro o di incarico anche a tempo determinato e/o parziale;
- **consulenti e collaboratori**;
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Giunta regionale;
- lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **liberi professionisti** che prestano la propria attività presso la Giunta regionale;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Giunta regionale (vi rientrano, tra l'altro, anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca in quanto assimilabili ai tirocinanti)
- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Giunta regionale.

Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Ad esempio, i componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica non solo quando il rapporto giuridico è in corso ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

## SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare la denuncia di fatti illeciti, ad esempio il timore di ritorsioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

## LA SEGNALAZIONE

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea.

La segnalazione deve riguardare **condotte illecite**, cioè fatti illeciti e/o irregolarità (comportamenti, atti od omissioni) commessi ai danni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica verificatisi all'interno dell'Amministrazione regionale di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **in ragione del proprio rapporto di lavoro**, cioè in occasione e/o a causa ed in costanza dello svolgimento della propria attività professionale-lavorativa.

La segnalazione deve essere effettuata **nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione**. Qualora un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione è opportuno che il whistleblower dichiari fin da subito il proprio interesse personale.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri

rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Possono essere segnalati:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- ✓ le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- ✓ le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- ✓ i fondati sospetti.

#### **Cosa non può essere oggetto di segnalazione**

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

#### **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso;
- c) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- e) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
  - f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non potranno essere trattate con le qui descritte modalità.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

### **MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE**

A disposizione dei soggetti tutelati dalla norma è previsto un **sistema informatico** differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni, a cui si accede dal sito Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Dati ulteriori.

Attraverso la compilazione di un questionario guidato, il segnalante (whistleblower), identificato secondo quanto indicato nel paragrafo "DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWER", ha la possibilità di denunciare un illecito.

I dati trattati sono relativi e necessari all'identificazione del segnalante qualora fosse necessario il coinvolgimento delle autorità competenti a condizione che quanto denunciato sia circostanziato e corrispondente ad un fatto reale di illecito corruttivo.

Qualora il soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si raccomanda al segnalante di utilizzare il medesimo canale informatico per tutte le comunicazioni successive da inviare.

In alternativa alla modalità informatica (utilizzo della piattaforma online), la segnalazione può essere presentata anche in forma orale tramite incontro diretto con il RPCT, su espressa richiesta.

### **VERIFICA E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** - unico soggetto che, all'interno dell'Amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante - che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa la richiesta al whistleblower di chiarimenti e/o elementi integrativi nonché, ove necessario, l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita dietro sua richiesta, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria interviene anche il funzionario facente parte della struttura a supporto del RPCT, titolare di P.O. e identificato come "istruttore", nonché gli altri eventuali dipendenti, previamente individuati dal RPCT in qualità di soggetti incaricati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture regionali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra



cui, ad esempio, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora, a seguito dell'attività svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione competente in materia di personale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Amministrazione.
- d) In caso di pluralità di segnalazioni da parte dello stesso dipendente, il RPCT potrà istruire la prima e archiviare le successive, aventi il medesimo oggetto, informandone il segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario), costui, qualora la stessa sia considerata "segnalazione whistleblowing", dovrà trasmetterla entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **TEMPI PROCEDIMENTALI**

Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'RPCT procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione.

L'RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

#### **FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti: *le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile.*

#### **A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità, accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, a titolo di calunnia o di diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, procedimento dinanzi alla Corte dei Conti), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale e anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Inoltre, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/67922, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;

o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso documentale e generalizzato.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

#### **B) Divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante**

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta. La ritorsione, che provoca o possa provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto può essere anche tentata o minacciata.

Per l'esemplificazione delle ritorsioni o misure discriminatorie si rimanda alle Linee guida ANAC.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- 1) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- 2) la segnalazione è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.
- 4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Per quanto riguarda le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC. Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga al RPCT quest'ultimo offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

#### **C) Limitazioni della responsabilità**

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si ascrive anche la previsione del D.Lgs. n. 24/2023, che qualifica la rivelazione effettuata dal whistleblower, perseguendo «l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.), violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di

informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta. La disposizione esclude poi che il whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Le condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni sono due e devono ricorrere cumulativamente:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione
- 2) effettuare la segnalazione nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

#### **D) Inversione dell'onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

#### **LE TUTELE RICONOSCIUTE AI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE**

Tra le novità del d.lgs. n. 24/2023 vi è il fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tra questi:

- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata). Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Amministrazione.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene inoltre in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

## **CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, co. 1, d.lgs. 24/2023 (12 mesi, prorogabili, per un massimo di 5 anni); i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali dell'interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

## **RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

**STUMENTI DI APPROFONDIMENTO**

Link alla Direttiva Europea sul whistleblowing 1937/2019

[analisi e raccomandazioni sulla direttiva whistleblowing 2021.pdf \(transparency.it\)](#)

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>

Linee Guida whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>

Copia

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Giuseppe Schiboni)

Copia